FONDITALIA
Fondo Formazione Italia

Circolare 01.2025

del 19 novembre 2025

Modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle attività formative in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità alle indicazioni di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025.

Premesso che

- in data 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025;
- il suddetto Accordo **abroga e sostituisce** i precedenti Accordi Stato-Regioni:
  - Accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 221/CSR);
  - Accordo sancito il 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11/01/2012 (Rep 223/CSR);
  - Accordo sancito il 22 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012 (Rep 53/CSR);
  - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni». (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). (12A09056) (GU n.192 del 18-8-2012);
  - Accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016 (Rep 128/CSR);
- nelle disposizioni transitorie si stabilisce: "*In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati*";
- il **periodo transitorio** di 12 mesi per l'adeguamento alle nuove norme durante il quale è possibile erogare corsi secondo le precedenti normative **termina il 24 maggio 2026**.

Tutto ciò premesso:

- Atteso che il Fondo è tenuto a verificare che la formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro venga progettata ed erogata in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa di riferimento;

Si comunica che;

con decorrenza 25 maggio 2026 i percorsi formativi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro la cui progettazione e/o svolgimento non risultassero conformi a quanto prescritto dal citato Accordo Stato-Regioni non saranno ritenuti ammissibili al finanziamento e, a prescindere dalla data di approvazione dei medesimi, non sarà riconosciuta l'eleggibilità dei costi.

Con i più cordiali saluti.